D. 2 Elenco delle circolari sulla questione ebraica emanate fino al 1943.

DOMESTICI DI RAZZA ARIANA ALLE DIPENDENZE DI FAMIGLIE MISTE

Le famiglie miste possono tenere alle proprie dipendenze domestici ariani solo se ricorrono speciali condizioni da valutarsi dall'Autorità di P.S. e con preventiva autorizzazione dell'Autorità Prefettizia.

PORTIERI

L'esercizio del portierato è stato vietato agli ebrei, anche se discriminati e può essere consentito soltanto in servizio di stabili occupati esclusivamente da ebrei.

Il divieto non è da estendersi agli ariani, coniugati con ebree e con prole ariana.

COMMERCIO AMBULANTE

L'esercizio del commercio ambulante è stato vietato agli ebrei di tutte le categorie. Nessuna discriminazione è stata stabilita per quanti avessero coniuge e prole ariana.

D'ordine Superiore la Direzione Generale di P.S. nel dicembre del 1940 aveva consentito una proroga fino al 31 marzo 1941. Venuto a scadere tale termine, la questione, che presenta carattere d'urgenza, date le misere e precarie condizioni di tale categoria di commercianti, è, tuttora, in corso di riesame (Il Partito avrebbe espresso parere contrario ad una nuova proroga).

COMMERCIO STABILE

Nell'ottobre del 1938 in attesa dei provvedimenti legislativi razziali il Ministero delle Corporazioni emanava una circolare con la quale si disponeva il divieto del rilascio di nuove licenze agli ebrei e la sospensione delle domande di trasferimento da ariani ad ebrei.

Non avendo il R.D.L. 9.2.1939 n. 126 disposto nulla in materia ed avendo, anzi, confermato la libera attività commerciale degli ebrei purché venga esplicata in aziende di meno di cento dipendenti, la suddetta circolare avrebbe dovuto ritenersi superata ed il Ministero delle Corporazioni, più volte, ha sollecitato la definizione di tale materia con un provvedimento legislativo speciale.

La Direzione Generale per la Demografia e la Razza intendendo risolvere tale problema aveva richiesto un elenco delle singole licenze di commercio non potendosi adottare in merito, data la varia natura della materia, un criterio univoco. Il Ministero delle Corporazioni, fece, però, presente di non essere in grado di fornire un tale elenco e la Demorazza si riservò, quindi, di esprimere il proprio parere, caso per caso, su ogni singola voce, tutte le volte che ne veniva richiesta.

Tale prassi è stata adottata con alquanto rigore anche per le autorizzazioni di P.S.

Numerosissime sono state, difatti, le autorizzazioni di P.S. vietate agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, e il divieto è stato esteso anche a quegli ariani che siano coniugati con persone di razza ebraica. A quegli ariani coniugati con ebrei, però, che siano già titolari, può essere concessa la rinnovazione dell'autorizzazione, fermo restando il divieto di trapasso dal coniuge ebreo al coniuge ariano.

ATTIVITÀ COMMERCIALI ED AFFINI PRECLUSE AGLI EBREI DISCRIMINATI O NON

Commercio ambulante

Agenzie d'affari, di brevetti e varie

Commercio dei preziosi

Esercizio arte fotografica

Mediatorato, piazzisti, commissionari

Esercizio tipografie

Vendita oggetti antichi e d'arte, antiquari

Commercio libri

Vendita oggetti usati

Vendita articoli per bambini

Vendita apparecchi radio

Vendita carte da gioco

Diploma di ottico ed attività commerciale ottica

Deposito e vendita carburo di calcio

Licenza pescatore dilettante

Impiego gas tossici

Esercizi pubblici di mescita di alcoolici

Raccolta rottami metallici e metalli

Raccolta lana da materassi

Ammissione all'esportazione della canapa

Ammissione all'esportazione di prodotti ortofrutticoli

Vendita di oggetti sacri

Vendita di oggetti di cartoleria

Raccolta di rifiuti

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Allo stato attuale della legislazione non esistono norme dirette a limitare l'esercizio della professione di agente e rappresentante di commercio da parte di ebrei italiani od apolidi o stranieri.

Dovrebbesi quindi concludere che tale ramo di attività sia libero da limitazioni per gli ebrei di tutte le categorie.

LICENZE AUTOVEICOLI

A tutti gli ebrei, discriminati o non e comunque coniugati, non può essere consentito di prestare la loro opera in qualità di conducenti di autoveicoli da piazza o da rimessa presso le ditte esercenti pubblici servizi.

PUBBLICITÀ

Le ditte o persone di razza ebraica non possono ricorrere alla pubblicità sulla stampa nazionale. Il divieto si estende alle inserzioni di avvisi mortuari ed alle affissioni murali, recanti annunzi del genere.

TELEFONI

Dagli elenchi telefonici, dagli annuari, almanacchi, etc., debbono essere eliminati i nominativi degli appartenenti alla razza ebraica anche se discriminati.

Le ditte che abbiano provveduto ad arianizzarsi, ma che abbiano mantenuto l'antica denominazione ebraica, non possono inserire il proprio nominativo negli elenchi telefonici.

TOPONOMASTICA

I provvedimenti razziali devono trovare applicazione anche nel campo della toponomastica mediante la sostituzione di nomi ebraici a luoghi, vie, istituzioni, moli ecc. e con la rimozione di lapidi, ricordanti ebrei. I provvedimenti relativi debbono essere adottati tempestivamente, quando se ne presenti cioè l'occasione e senza dare speciale rilievo.

FONDAZIONI

Le fondazioni costituite da appartenenti alla razza ebraica il cui scopo vada a beneficio di ariani o di ariani ed ebrei debbono essere disciolte ed il relativo patrimonio deve essere restituito al fondatore o ai suoi eredi ed aventi causa; in mancanza di questi il patrimonio deve essere devoluto alle comunità israelitiche della circoscrizione per il conseguimento di fini analoghi a quelli propostisi dal fondatore.

Se si tratti invece di fondazioni costituite esclusivamente a favore di ebrei le medesime potranno essere mantenute nella forma, nella sostanza e nella denominazione salvoché particolari circostanze locali o esigenze di pubblico interesse non consiglino di promuovere lo scioglimento e la devoluzione patrimoniale nei modi sopra indicati.

Un provvedimento legislativo da predisporsi in tal senso è in corso di studio e di esame.

SOCCORSI MILITARI

Il genitore di razza ebraica, che abbia il figlio ariano richiamato alle armi, è ammesso al godimento del beneficio del soccorso giornaliero militare di cui alla legge 25.1.1934, n. 115.

ASSISTENZA E.C.A.

Le famiglie bisognose di razza ebraica non debbono essere ammesse all'assistenza invernale degli E.C.A. (salvo casi eccezionali).

INDUSTRIA ALBERGHIERA

Gli appartenenti alla razza ebraica, discriminati o non, non possono esplicare qualsiasi attività nel settore dell'industria alberghiera.

Il divieto deve estendersi anche ai mestieri più umili: uomo di fatica, facchino, ecc.

INDUSTRIA AFFITTACAMERE

Agli ebrei non è consentito di esercitare l'industria del mestiere di affittacamere.

All'ariano coniugato con persona di razza ebraica è fatto divieto dell'esercizio di tale mestiere anche se già fosse titolare della relativa autorizzazione qualora il coniuge ebreo sia seco lui convivente.

FORNITURE STATALI

Ai sensi dell'art. 72 del R.D.L. del 9.2.1939 n. 126 i discriminati possono avere rapporti di affari o forniture con pubbliche amministrazioni. In tal senso aveva disposto il Sottosegretario in data 3 giugno 1939. Tale indirizzo è stato mutato dalla prassi successiva che non consente agli ebrei discriminati di avere rapporti di qualsiasi genere con le pubbliche amministrazioni.

RISERVE DI CACCIA

Agli ebrei, anche se discriminati, non debbono essere rilasciate o rinnovare concessioni di riserva di caccia. Tale divieto è stato ispirato dalla considerazione che la riserva di caccia costituisce una manifestazione di ricchezza e di ostentazione di lusso.

USO APPARECCHI RADIO

Gli ebrei non possono detenere apparecchi radio-riceventi. Eccezionalmente il Ministero dell'Interno (Dir. Gen. P.S.), su proposta delle Prefetture, potrà consentire l'uso della radio ad ebrei, che abbiano innegabili benemerenze verso il Regime ed il Paese.

Le famiglie miste possono detenere la radio se i componenti ariani risultino di sentimenti fascisti.

VILLEGGIATURE

(Disposizioni per l'estate 1941)

Gli ebrei, anche se discriminati, non possono recarsi in località marine o montane di villeggiatura. Tale divieto non deve applicarsi 1) nei confronti di coloro che abbiano necessità di recarsi in detti luoghi per motivi di salute purché non siano località di lusso; 2) nei confronti di proprietari di case purché non site in località di lusso; 3) nei confronti di famiglie miste anche se non accompagnate, temporaneamente, dal componente ariano.

STATO CIVILE

I) Annotazioni su certificati

Come è noto l'art. 9 della legge per la Difesa della Razza dispone l'annotazione e la menzione dell'appartenenza alla razza ebraica sui registri di stato civile e di popolazione e sui relativi estratti e certificati. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate da pubbliche autorità devono recare uguale menzione. Tale disposizione è stata estesa a tutti i titoli di polizia.

2) Indicazione della razza

Il nuovo ordinamento dello stato civile, prescrive agli articoli 73, 46, 126, 140 che nel testo di alcuni atti di stato civile deve essere indicata indistintamente per tutti la razza di appartenenza.

In relazione a tale disposto sorge la questione, tuttora insoluta, circa la qualifica di razza da adoperare al riguardo.

Poiché il disposto dell'art. 9 della Legge prescrive l'annotazione e la menzione dell'appartenenza alla razza ebraica nei registri di stato civile e della popolazione e nei relativi certificati, si riterrebbe opportuno che le annotazioni da esporre dovessero essere le seguenti:

- 1 appartenenti alla razza ebraica per gli ebrei di razza o dichiarati tali:
- 2 non appartenenti alla razza ebraica per tutti indistintamente i discendenti da matrimonio misto dichiarati non appartenenti alla razza ebraica con decreto del Ministero dell'Interno.

Poiché agli effetti razziali gli attestati di stato civile hanno valore probatorio e l'accertamento razziale di tutti i misti deve essere fatto dal Ministero è opportuno che la decisione risulti annotata. Ciò anche per evitare che gli ebrei possano sfuggire comunque al controllo, ciò che potrebbe verificarsi qualora le annotazioni fossero limitate soltanto ad alcuni casi.

3) Annotazioni di ufficio

Nei confronti di ebrei italiani trasferitisi all'Estero senza ottemperare all'obbligo della denuncia può disporsi l'annotazione in base alle risultanze del censimento?

Si riterrebbe che dovrebbesi disporre l'annotazione nei confronti di quanti nella scheda di censimento si siano dichiarati ebrei e che si debba richiedere ai Comuni l'elenco dei censiti che non si siano dichiarati ebrei e disporre l'accertamento d'ufficio.

4) Omesse denunce di razza

È stato disposto che gli Uffici di stato civile non debbono rifiutare l'accettazione di denunce di razza presentate tardivamente.

Detti Uffici provvederanno, peraltro, a promuovere a carico degli inadempimenti o degli adempimenti tardivi l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, sempreché non siano evidenti la buona fede degli interessati o la forza maggiore che abbia loro impedito di ottemperare tempestivamente all'obbligo in questione.

5) Certificati di arianità. Conseguenze dell'omessa denuncia

Molte amministrazioni statali e parastatali in occasione di bandi di concorsi, di aste ecc. richiedono spesso, tra gli altri documenti, certificati di arianità.

Con apposita circolare il Ministero dell'Interno ha fatto presente che, a norma delle disposizioni vigenti, gli Ufficiali dello stato civile non sono tenuti a rilasciare un attestato del genere in quanto lo stato della non appartenenza alla razza ebraica deve ritenersi comprovato, a tutti gli effetti di legge, dalla mancanza dell'annotazione di razza ebraica sui certificati e sugli estratti degli atti dello stato civile, rilasciati in data posteriore al 10 marzo 1939.

In conseguenza di tale circolare potrebbe verificarsi che l'ebreo che non abbia ottemperato all'obbligo delle denuncia, può celare la propria appartenenza di razza ed ovviare, quindi, alle limitazioni previste dalle leggi razziali con la semplice esibizione di un certificato di nascita non recante l'annotazione

SCUOLE

Nel campo dell'insegnamento privato deve essere eliminata ogni e qualsiasi influenza ebraica. Agli insegnanti di razza ebraica non è, quindi, consentita qualsiasi attività didattica privata nei confronti di alunni ariani.

Nelle biblioteche di stato non possono accedere appartenenti alla razza ebraica.

Agli studenti ammessi, ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 15.11.1938 n. 1728, a proseguire gli studi può essere consentito l'accesso a musei, gallerie e biblioteche.

PROFESSIONISTI STRANIERI DI RAZZA EBRAICA

La legge 29 giugno 1939 n. 1054, che regola l'esercizio delle professioni da parte degli appartenenti alla razza ebraica, non ha alcuna norma che si riferisce all'esercizio delle professioni da parte degli stranieri residenti nel Regno.

Ovviando a tale lacuna legislativa, presi gli ordini Superiori, è stato disposto che gli ebrei, stranieri od apolidi, aventi diritto a rimanere in Italia, possono, soltanto, essere iscritti negli elenchi speciali dei professionisti ebrei non discriminati qualora appartengano a stato che abbia stipulato col Governo del Re accordo di trattamento di reciprocità.

FARMACISTI DI RAZZA EBRAICA

I farmacisti di razza ebraica discriminati possono esercitare, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1054, la propria professione anche nei confronti di ariani.

D'intesa con la Direzione Generale della Sanità Pubblica è stata proposta l'emanazione di un apposito provve-

dimento legislativo che limiti l'esercizio della professione di farmacista per tutti gli ebrei ai casi previsti dall'art. 21 lett. B della citata legge.

Il Gabinetto del Ministro ha aderito alla proposta.

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Si verificano in pratica casi di collaborazione professionale nella stretta familiare ossia tra padre e figlio, l'uno ebreo e l'altro ariano, nonché tra coniuge ebreo e coniuge ariano.

D'ordine Superiore è stato disposto che tali casi potranno essere risolti di volta in volta che si presenteranno.

SPETTACOLO

Gli ebrei, anche se discriminati, non possono esplicare qualsiasi attività nel settore dello spettacolo; detto divieto deve trovare la più lata applicazione, sia che si riferisca alla partecipazione finanziaria di imprese industriali, sia che si riferisca ai più umili mestieri (operai, uomini di fatica, personale di pulizia ecc.). In proposito è in corso di emanazione un provvedimento legislativo, predisposto dal Ministero della Cultura Popolare.

COOPERATIVE

I soci di razza ebraica, anche se discriminati, di cooperative aderenti o dipendenti dall'E.N.C. dovranno essere eliminati da detti enti assicurando loro il rimborso del capitale versato.

SODALIZI

Gli ebrei, in omaggio al principio della separazione delle razze, sono stati eliminati da tutti i sodalizi aventi carattere culturale, morale, sportivo, sociale, ecc.

CREDITO ASSICURAZIONE BORSE

Nel settore del Credito e delle Assicurazioni gli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, non possono esplicare qualsiasi attività.

Gli ebrei non possono accedere nei locali delle Borse.

AMMISSIONE AI CONTINGENTI D'IMPORTAZIONE

Ai contingenti di importazione possono essere ammesse soltanto quelle ditte ebraiche i cui titolari siano stati discriminati.

Le ditte miste, ossia quelle formate da soci ariani ed ebrei, possono essere ammesse ai contingenti di importazione soltanto se i soci di razza ebraica siano stati discriminati.

DONAZIONI

L'art. 6 del R.D.L. 9.2.1939 n. 126, entro un termine di sei mesi, ha consentito ai cittadini di razza ebraica di donare i loro beni immobili ai propri discendenti di razza ariana, al coniuge non considerato ebreo oppure ad enti ed istituti di educazione e di assistenza.

Di tale facoltà han fatto largo uso gli ebrei frequentemente riservandosi a proprio favore l'usufrutto o sottoponendo la donazione a condizione e modalità varie.

Il Ministero dell'Interno ha, costantemente, espresso parere che le donazioni sottoposte a riserva di usufrutto non dovessero essere ritenute valide.

Il Ministero delle Finanze e quello della Giustizia, diversamente opinando, hanno insistito sulla validità di siffatte donazioni ed hanno fatto presente che, allo stato attuale della legislazione, non possa farsi a meno dall'emanare una norma legislativa apposita, che sancisca il divieto di consentire donazioni sottoposte a riserva di usufrutto e disposte da ebrei valendosi della facoltà di cui al citato art. 6.

Il Sottosegretario ha disposto che fosse emanata una norma legislativa specifica.

La decisione del Sottosegretario non ha avuto seguito.

EBREI STRANIERI

Gli ebrei stranieri non sono soggetti alle limitazioni patrimoniali previste dall'art. 10 del R.D.L. 17.11.1938, n. 1728 e dal R.D.L. 9. 2. 1939, n. 126.

EBREI ALLE DIPENDENZE DI STABILIMENTI AUSILIARI

Gli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, debbono essere senza indugio estromessi dagli stabilimenti ausiliari sia che si tratti di dirigenti o di impiegati, o di semplici operai.

RILASCIO DI PERMESSO PER RICERCHE MINERARIE

Agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, non possono essere rilasciati permessi per ricerche minerarie.

AMMINISTRAZIONI DI STABILI O DI CONDOMINIO

Gli ebrei, anche se discriminati, non possono essere amministratori di case o condomini anche parzialmente di proprietà di ariani e da questi abitate. (Circolare telegrafica della P.S. n. 442/21167 del 6 aprile 1941).

ELENCHI DI AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI

Agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati non può essere consentita l'iscrizione negli elenchi autorizzati di agenti marittimi raccomandatari.

ATTIVITÀ DOGANALI

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono esplicare qualsiasi attività doganale, compresa quella di spedizioniere doganale.

ELENCHI COMMERCIANTI DI LEGANTI IDRAULICI ECC.

Gli ebrei anche se discriminati non possono essere iscritti negli elenchi dei commercianti di leganti idraulici, lampade, pile tascabili e marmi.

BREVETTO PILOTI CIVILI

Agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, non può essere rilasciato il brevetto di pilota civile. Ai medesimi dev'essere inibita qualsiasi attività di volo.

ALLEVAMENTO COLOMBI VIAGGIATORI

Agli appartenenti alla razza ebraica, discriminati o non, stranieri od apolidi non può essere concessa l'autorizzazione per l'allevamento di colombi viaggiatori.

ESECUZIONE DI OPERE EDILI

Il nulla osta per la esecuzione di opere edilizie da parte di ebrei può essere rilasciato purché con esse non vengano ad oltrepassarsi i limiti di proprietà immobiliare stabiliti dall'art. 10 del R.D.L. 17.11.1938 XVII n. 1728 e dall'art. 3 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126, salvo si tratti di discriminati nel qual caso il detto nulla osta può rilasciarsi senza limitazione.

ASSEGNAZIONI DI PRODOTTI OCCORRENTI PER L'AGRICOLTURA

I commercianti di razza ebraica, anche se discriminati, non possono essere ammessi alla ripartizione dei contingenti di prodotti occorrenti per l'agricoltura.

CONSORZI AGRARI PROVINCIALI

Gli ebrei, anche se discriminati, non possono essere soci di Consorzi Agrari provinciali.

BIBLIOTECHE

Alle persone di razza non ariana è inibito l'accesso nelle biblioteche pubbliche e governative.

In casi di dubbio dovranno essere eseguiti gli opportuni accertamenti, mediante l'esame dei documenti di identità personale (circolare del Ministero dell'Educazione Nazionale in data 10 febbraio 1942).

ALBO NAZIONALE DEI COMMERCIANTI GROSSISTI DI TESSILI

Nell'albo nazionale dei commercianti grossisti di tessili non possono essere iscritti gli appartenenti alla razza ebraica non discriminati.